



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Ordinanza n. 07/2009

IL SINDACO

Prot. 0003755

Considerato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 22 ha accertato, nelle stagioni estive scorse la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) in varie zone anche di comuni limitrofi a quello di Povegliano Veronese;

Viste le numerose segnalazioni pervenute da vari cittadini di questo comune e relative alla presenza della zanzara tigre anche sul territorio del nostro comune;

Considerato che è opportuno provvedere ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta ad evitare il diffondersi dell'infestazione della zanzara tigre "*Aedes albopictus*", da attuarsi sulle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale con la consulenza dell'ULSS n 22, e da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno rallentando l'espansione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Considerato che la zanzara "*Aedes albopictus*" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc...;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Visto l'art 54, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori Condominiali, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2009:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere).
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- di trattare l'acqua presente nei tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi:

- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni;

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- di eliminare le eventuali sterpaglie;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

A tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15\30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri:

- di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
- di provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

La Polizia Municipale è incaricata all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, esercitando vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dal 15 maggio al 15 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i..

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Del presente provvedimento dispone:

- l'invio di copia della presente ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n 22, via S.M. Crocefissa di Rosa - 37067-Valeggio sul Mincio (VR).
- di rendere noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- copia del presente atto può essere visionato all'Albo Pretorio del Comune.

Povegliano Veronese, li 29 aprile 2009

IL SINDACO
f.to Anna Maria Bigon